



Statuto Regolamento dell'Ente "PICCOLO TEATRO DELLA CITTA' DI TORINO

ora

TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI TORINO

(Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 27 maggio 1955 - G.P.A. 12 luglio 1955, Div.2^, numeri 44146/5088/C - Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 29 luglio 1955).

Art. 1

E' costituito in Torino l'Ente Piccolo Teatro della Città di Torino, con sede in via Rossini 8, presso la sala Piero Gobetti, nei locali messi a disposizione della Città di Torino.

Art. 2

L'Ente non si propone nessuna finalità di lucro ed ha lo scopo di promuovere manifestazioni teatrali di prosa e culturali, le quali per dignità e decoro artistico, siano consone alle migliori tradizioni del teatro e della municipalità torinese, provvedendo inoltre e concorrendo alla più larga diffusione di ogni corrente culturale e teatrale presso la cittadinanza e particolarmente presso le masse lavoratrici.

A tale scopo l'Ente potrà valersi della collaborazione di associazioni o di enti operanti in Città e nella Regione a fini analoghi, promuovendone o favorendone l'attività e lo sviluppo.

Art. 3

All'Ente spetta la gestione del Teatro noto col nome di Sala Gobetti, per manifestazioni teatrali e culturali, nonché l'uso del salone sottostante a detta sala, per conferenze, incontri culturali, mostre di pittura, di scultura, di scenografia, pubblici dibattiti, manifestazioni artistiche varie e lezioni della scuola di recitazione del Piccolo Teatro, ecc.

L'Ente avrà pure l'uso di alcuni vani per farne gli uffici di direzione, di amministrazione e stanza di rappresentanza.

L'Ente potrà inoltre organizzare spettacoli di prosa e manifestazioni culturali anche fuori della sede abituale.

Dette manifestazioni si svolgeranno preferibilmente in sede e nella periferia di Torino o in località della regione piemontese con lo scopo di far conoscere, alle masse lavoratrici dei rioni popolari ed a quelle dei minori centri della provincia, gli spettacoli organizzati dall'Ente.

Si potranno anche organizzare con la Compagnia del Piccolo Teatro della Città di Torino tournée all'estero.

Art. 4

L'Ente non ha un patrimonio immobiliare. Ha però in uso per concessione ed alle condizioni pattuite con l'E.A.T.R. (che ne è concessionario per deliberazione della Giunta Popolare 5 settembre 1945), parte dello stabile dell'ex Liceo Musicale di via Rossini 8, con annesso teatro Sala Piero Gobetti.



Art. 5

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Ente si farà fronte con:

- a) la sovvenzione dello Stato;
- b) il contributo annuo del Municipio di Torino (lire 20 milioni);
- c) i proventi delle stagioni teatrali, delle manifestazioni varie svoltesi con biglietto di ingresso a pagamento, organizzate dall'Ente; tutti i proventi comunque ricavati dagli incassi fatti a mezzo di biglietti d'ingresso, di abbonamento, di affitto sipario pubblicitario, di affitto vetrine del teatro ad uso di pubblicità, di pubblicità pagata fatta sui programmi del Piccolo Teatro e comunque da qualsiasi forma di pubblicità pagata che venga effettuata nell'interno dei locali della Sala Gobetti; dall'affitto eventuale della Sala a organizzazioni similari, ecc.;
- d) le sovvenzioni ed i contributi a carattere continuativo od eccezionale da parte di enti e persone fisiche;
- e) ogni provente e contributo che all'Ente pervengano in relazione alla sua attività per disposizioni legislative.

In caso di insufficienza di fondi l'Ente dovrà adeguatamente ridurre la propria attività, non dovendo in alcun caso le eventuali passività incontrate dall'Ente far carico alla Città di Torino, oltre i limiti del contributo da questa concesso.

Art. 6

L'Ente è amministrato da un Comitato composto da un Presidente, dal Direttore del Piccolo Teatro della Città di Torino, e da altri nove membri.

Il Presidente dell'Ente è il Sindaco di Torino, ma la sua azione quale Presidente dell'Ente non impegna in alcun modo la responsabilità finanziaria del Comune.

Il Direttore del Piccolo Teatro è nominato dal Sindaco della Città di Torino.

Sei membri del Comitato amministrativo in rappresentanza del Comune sono nominati dall'Amministrazione Comunale, mentre la nomina degli altri tre membri:

- a) un rappresentante degli Industriali dello Spettacolo;
 - b) un rappresentante dei Lavoratori dello Spettacolo;
 - c) un rappresentante degli Autori drammatici;
- sarà fatta sulla designazione delle rispettive organizzazioni.

Potranno pure, eccezionalmente, essere nominati dal Sindaco, membri del Comitato, in numero di tre, persone e rappresentanti di Enti che siano munifici sovventori dell'Ente Piccolo Teatro della Città di Torino, secondo l'art. 5 lettera C).

Le suddette nomine di membri del Comitato saranno rassegnate per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 7

Il Comitato Amministrativo, sentite le proposte del Direttore del Piccolo



Teatro, potrà nominare delle Commissioni fiancheggiatrici dell'Ente, per singole manifestazioni che però, prima di essere messe in atto dovranno avere sempre la approvazione del Direttore del Piccolo Teatro della Città di Torino.

A far parte delle Commissioni potranno essere chiamati, sia membri del Comitato stesso, sia tecnici ed esperti, estranei al Comitato.

Art. 8

Sia il Direttore del Piccolo Teatro della Città di Torino sia i membri del Comitato Amministrativo durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

Se durante il biennio di nomina si renderanno vacanti posti di membro del Comitato si provvederà a nuove nomine nello stesso modo previsto per la nomina ed i nuovi nominati dureranno in carica per il solo periodo di tempo per il quale avrebbero dovuto rimanere in carica i sostituiti.

Art. 9

Le cariche di Presidente e di membri del Comitato Amministrativo e delle eventuali Sottocommissioni non sono remunerate.

Al solo Direttore del Piccolo Teatro sarà invece corrisposta una retribuzione nella misura consentita dalle condizioni finanziarie dell'Ente, da stabilirsi dal Presidente dell'Ente, sentito il Comitato Amministrativo.

Art. 10

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Direttore del Piccolo Teatro fa le necessarie proposte per quanto occorre all'Amministrazione ed alla gestione dei locali di spettacolo gestiti dall'Ente.

Il Direttore del Piccolo Teatro formula al Comitato Amministrativo eventualmente in collaborazione con le apposite Commissioni previste dall'art. 7, le proposte per l'assunzione del personale artistico, tecnico ed amministrativo, proponendone pure i rispettivi eventuali compensi.

Art. 11

Tutto il personale, compreso quello amministrativo e di servizio, è assunto con contratti validi per un solo esercizio annuale, da riconfermarsi, eventualmente per il personale che occorrerà negli esercizi successivi, con nuove stipulazioni.

Finchè l'Ente non avrà raggiunto una situazione stabile di assoluta sicurezza che consenta l'assunzione di proprio personale amministrativo e di servizio, detto personale potrà essere assunto a mezzo di incarichi annuali, di carattere precario, conferiti ad impiegati e salariati di altri Enti, con la corresponsione di congrui compensi per il lavoro straordinario compiuto a vantaggio dell'Ente.

Art. 12

Il Direttore del Piccolo Teatro, una volta approvate le proposte da parte del Comitato Amministrativo provvederà all'assunzione del personale, così artistico che amministrativo.

Art. 13

Il Direttore del Piccolo Teatro deve compilare il cartellone-programma degli spettacoli e presentarlo al Comitato Amministrativo che lo sottoporrà al Ministero dello Spettacolo nei termini stabiliti dalle norme ministeriali sui Teatri Stabili.

Art. 14

I revisori dei conti in numero di tre, scelti preferibilmente tra persone versate in materia teatrale, vengono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su designazione del Prefetto e due su designazione del Sindaco.

L'opera di tali revisori è retribuita nella misura che dal Sindaco sarà concordata col Prefetto all'atto della nomina.

Le conclusioni dei revisori stessi nell'esercizio della loro vigilanza annuale saranno notificate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per tramite del Prefetto.

Il Comitato Amministrativo dell'Ente è convocato dal Presidente ogni qualvolta esso lo ritenga necessario ed in ogni caso non meno di una volta ogni trimestre.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti e le sue deliberazioni sono valide quando alla riunione intervengano, oltre al Presidente ed al Direttore del Piccolo Teatro, almeno quattro membri. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I bilanci sono approvati dal Comitato con la partecipazione di almeno due terzi dei membri oltre al Presidente ed al Direttore del Piccolo Teatro, sentito il parere dei revisori.

I bilanci approvati dal Comitato sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Amministrazione Comunale.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° settembre e si chiude il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 15

Le deliberazioni del Comitato Amministrativo dell'Ente sono trascritte in apposito libro verbali a cura di un Segretario nominato dal Comitato anche all'infuori dei membri del Comitato stesso.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16

In caso di cessazione dell'Ente tutte le eventuali residue attività di esso passeranno a disposizione della Città di Torino che le destinerà al finanziamento di manifestazioni o d'iniziative culturali ed artistiche di carat

tere affine alle manifestazioni curate dall'Ente.

Norma transitoria

Il Direttore, nominato dal Sindaco per l'anno in corso, dura in carica un anno e potrà essere riconfermato.

